

Codice A1509A

D.D. 9 gennaio 2018, n. 12

L.n. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione "Socio Assistenziale", dell'Associazione " Gruppo volontari per Pontecurone "- C.F. 94010730060- con sede legale nel Comune di Pontecurone (Al).

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n. 204 dell' 11/04/2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

considerato che con successive determinazioni ed in particolare con la DD n. 1124 del 30/12/2016 è stata prorogata fino al 31/12/2017 la delega ai dirigenti in staff di Direzione, riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di garantire un'uniformità operativa a livello regionale;

visto il D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1 co. 2, lett. b) della legge 6.6.2016 n. 106" il quale prevede che dal 3.8.2017 è in vigore il Nuovo Codice del Terzo Settore;

tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 co. 2 e 3 in base ai quali "*fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti...*" nei relativi registri..... e..." *il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore*";

Visto il Provvedimento regionale n. 305 del 19.8.1998 con il quale è stata iscritta nella sezione provinciale di Alessandria del Registro delle Organizzazioni di Volontariato – sezione "Socio-

assistenziale” - l’Associazione Gruppo volontari per Pontecurone ”– C.F. 94010730060- con sede legale nel Comune di Pontecurone (Al).

Visto l’art. 5 comma 5 della L.R. 38/94 che prevede che la cancellazione dal registro sia altresì disposta su richiesta delle Organizzazioni di Volontariato;

Visti il verbale dell’assemblea dei soci del 15.11.2017, che l’associazione di volontariato in oggetto ha trasmesso all’ufficio competente in data 17.11.2017 dal quale si evince che tale associazione ha deliberato il proprio scioglimento e la richiesta di cancellazione dal Registro regionale del Volontariato, ns. prot. n. 43760 A1509A del 17.11.2017;

Vista la nota di questa Amministrazione prot. n. 44514/A1509A del 23.11.2017 con la quale si comunicava, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., l’avvio del procedimento di cancellazione;

Ritenuto pertanto di cancellare l’associazione in oggetto dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Dato atto che l’adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro regionale dell’Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all’Amministrazione regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto dell’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l’omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell’art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell’entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Viste la D.D. n. 12 dell’11.1.2016, la D.D. n. 204 dell’ 11.4.2016, la D.D. n. 416 del 30.06.2016 e la successiva D.D. 1124 del 30.12.2016 con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di cancellare dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione “Socio assistenziale” - l’Associazione “Gruppo volontari per Pontecurone” – C.F. 94010730060- con sede legale nel Comune di Pontecurone (Al).

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell’Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva “diversa previsione espressa nella convenzione medesima“;
- revoca dei benefici previsti dalla L. R. n. 23/2003;

Sarà cura dell’Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell’avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
dell’Istruttoria
Avv. Massimo Caniggia

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO